

Tribunale Trento, penale
Sentenza 14 agosto 2017, n. 397

Massima redazionale

Reato contro il patrimonio - Truffa - Circostanze del reato - Indebita percezione delle retribuzioni - Casistica

Incorre nell'imputazione per il reato di truffa il prevenuto che con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, con artifizii e raggiri consistiti nella redazione di false certificazioni mediche a giustificazione delle assenze dal servizio per visite e/o prestazioni ambulatoriali asseritamente avvenute, si procurava l'ingiusto profitto costituito dall'indebita retribuzione delle giornate nelle quali si assentava dal lavoro ingiustificatamente. Integra infatti, il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato, l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta.

Massima redazionale

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Truffa - Indebita percezione delle retribuzioni - Presentazione di false dichiarazioni - Configurabilità del delitto di truffa aggravata. (Cp, articoli 316-ter e 640, comma 2)

Incorre nell'imputazione per il reato di truffa colui che, con artifizii e raggiri consistiti nella redazione di false certificazioni mediche a giustificazione delle assenze dal servizio per visite o prestazioni ambulatoriali asseritamente avvenute, si procuri l'ingiusto profitto costituito dall'indebita retribuzione delle giornate nelle quali si assenti dal lavoro ingiustificatamente. Difatti, integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato, l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta.

Integrale

Reato contro il patrimonio - Truffa - Circostanze del reato - Indebita percezione delle retribuzioni - Casistica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GIUSEPPE SERAO alla pubblica udienza del 15.05.17 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

Ga.Ro., nato (...), ivi residente Piazza (...)

difeso di fiducia dall'avv. Ma.FE. del foro di Bolzano

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

per i reati previsti e puniti dagli articoli 81 - 640 c. 2 n. 1 del Codice Penale e 55 quinquies del D.Lgs. 165/01 perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso

1) con artifizii e raggiri consistiti nella redazione di false certificazioni mediche a giustificazione delle assenze dal servizio per visite e/o prestazioni ambulatoriali asseritamente avvenute

(Omissis)

si procurava un ingiusto profitto costituito dalla indebita retribuzione dei sopra indicati periodi nei quali di fatto si assentava ingiustificatamente dal servizio con pari danno della Provincia Autonoma di Trento, Ente erogante la prestazione (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)

2) nella sua qualità di lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione, nelle occasioni sopra indicate, giustificava l'assenza dal servizio mediante certificazioni mediche false (art. 55 D.Lgs. 165/01).

IN FATTO ED IN DIRITTO

All'esito delle indagini preliminari, disposte dalla locale Procura della Repubblica, nonché, dell'udienza G.U.P., tenutasi il giorno 5.5.2016, Ga.Ro., era stato citato a giudizio, avanti questo Tribunale, per rispondere dei reati in epigrafe, accertati in Trento, secondo le condotte, ivi, meglio precisate.

Nel corso del dibattimento nel quale la difesa produceva documentazione, attestante l'avvenuto risarcimento di complessivi Euro 2.808,37, a favore della Provincia Autonoma di Trento, come da specifica richiesta e dopo la rimessione in termini, si procedeva con rito abbreviato su istanza del procuratore speciale dell'imputato, condizionato all'esame dello stesso.

Infine, le parti invitate alla discussione, previa declaratoria di utilizzabilità degli atti, concludevano come da verbale.

Deve, doverosamente, premettersi che nei confronti dell'imputato si è proceduto, come detto, con rito abbreviato e questa opzione, comporta l'utilizzabilità di tutto il materiale probatorio acquisito nella fase delle indagini preliminari e raccolto nel fascicolo del P.M., fatta eccezione per gli atti affetti da nullità patologica, nel novero dei quali sono da ricomprendersi le nullità assolute di cui all'art. 179 primo comma c.p.p., peraltro, insussistenti nel presente giudizio, nonché, dell'istanza istruttoria sopra richiamata.

Com'è noto, il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda, sia definita alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciando a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge, invece, nelle forme ordinarie del dibattimento".

Gli atti di maggior interesse confluiti in questo processo sono rappresentati: 1) dalla denuncia dd. 1.6.2015 della P.A.T., Servizio per il Personale, corredata dalla relativa documentazione amministrativa (cfr.: fogli nn. 1-8/D fascicolo P.M.); 2) dalla comunicazione dell'Ospedale di Rovereto dd. 17.6.2015, circa la non effettuazione di esami medici specialistici da parte del GA., presso la menzionata struttura ospedaliera (cfr.: fogli nn. 23-24/D fascicolo P.M.); 3) dai falsi certificati medici utilizzati dal prevenuto (cfr.: fogli nn. 9-22/D fascicolo P.M.); 4) dalla confessione resa dal medesimo nel corso del suo esame.

Il GA. doveva rispondere delle seguenti ipotesi di reato:

1) artt. 81 - 640 c. 2 n. 1 del Codice Penale e 55 quinquies del D.Lgs. 165/01 perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso con artifizii e raggiri consistiti nella redazione di false certificazioni mediche a giustificazione delle assenze dal servizio per visite e/o prestazioni ambulatoriali asseritamente avvenute in data 29.11.10 dalle ore 09.45 alle ore 10.50; in data 03.12.10 dalle ore 11.45 alle ore 14.30; in data 26.05.11 dalle ore 09.00 alle ore 11.00; in data 23.06.11 dalle ore 08.30 alle ore 10.00; in data 1.07.11 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; in data 11.10.11 dalle ore 09.30 alle ore 11.45; in data 31.10.11 dalle ore 08.30 alle ore 10.15; in data 02.11.11 dalle ore 10.00 alle ore 13.00; in data 19.12.11 dalle ore 09.15 alle ore 12.25; in data 1.02.13 dalle ore 08.45 alle ore 12.00; in data 12.03.13 dalle ore 10.00 alle ore 13.30; in data 28.03.13 dalle ore 09.45 alle ore 14.15; in data 14.04.13 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 ed in data 05.06.13 dalle ore 08.30 alle ore 11.45, si era procurato un ingiusto profitto costituito dalla indebita retribuzione dei sopra indicati periodi nei quali di fatto, si era assentato, ingiustificatamente, dal servizio con pari danno della Provincia Autonoma di Trento, ente erogante la prestazione; 2) nella sua qualità di lavoratore dipendente di una

pubblica amministrazione, nelle occasioni sopra indicate, aveva giustificato le proprie assenze dal servizio mediante certificazioni mediche false (cfr.: art. 55 D.Lvo n. 165/01).

Ad avviso del Tribunale, dall'esame degli atti processuali emerge con sicura evidenza, la penale responsabilità del GA. per tutti i reati contestati.

Dall'esame della documentazione ritualmente acquisita sopra richiamata è emersa con sicura evidenza, la fondatezza della pretesa accusatoria dei fatti commessi dal prevenuto, nel senso che il predetto, aveva, da un lato, arrecato un ingiusto danno patrimoniale alla parte offesa, per aver ottenuto le somme sub specie retribuzione, in questione e, dall'altro, che lo stesso GA. si era, callidamente ed abilmente, attivato per ottenere un proprio vantaggio patrimoniale, in danno della P.A.T., mediante l'invio delle certificazioni mediche false, agli atti così attestando, illegittimamente, le relative assenze dal servizio pubblico cui era preposto.

Ed, infatti, secondo il Tribunale, tale condotta integra, sicuramente, il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali erano i trattamenti retributivi de quibus erogati dalla P.A.T. al GA. suo dipendente con la qualifica di coadiutore amministrativo per le asserite assenze dal servizio dovute a motivi sanitari.

Relativamente al delitto di truffa è necessario premettere che la giurisprudenza di legittimità e di merito, individuano come elementi essenziali sotto il profilo oggettivo: a) una particolare condotta fraudolenta del reo nell'artificio o nel raggiri; b) l'induzione in errore; c) il compimento a seguito di ciò, di un atto di disposizione patrimoniale; d) il conseguimento di un profitto ingiusto con danno per l'offeso.

Secondo la Suprema Corte, condivisa senza riserve da questo Giudice, gli artifici ed i raggiri possono anche non consistere in una particolare sottile ed astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli, qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi espediente subdolo, posto in essere per indurre taluno in errore.

Il comportamento dell'agente deve, poi, determinare l'induzione in errore della persona che ha il possesso della cosa consistente nella positiva certezza da parte di costui dell'esistenza di una situazione che in realtà non esiste, con conseguente atto di disposizione patrimoniale, avente ad oggetto qualsiasi elemento patrimoniale.

Ed, infine, la disposizione patrimoniale menzionata, deve avere per conseguenza un danno e, correlativamente, un ingiusto profitto per l'agente o per altra persona, secondo cui nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico.

Relativamente poi, al profilo soggettivo, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, condiviso senza riserve dal Tribunale, l'elemento richiesto è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno) anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché, certe della propria condotta, e tuttavia accettato nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del rischio relativo.

In ordine al reato previsto dall'art. 640 c.p., è appena il caso di osservare come secondo la Cassazione "integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato, l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta".

Ciò premesso in diritto, dall'esame degli atti processuali emerge con sicura evidenza, la dimostrazione della penale responsabilità del GA. in ordine alle truffe contestate sub 1) che si erano, perfettamente, integrate, in tutti i loro elementi costitutivi, al pari del "capo 2), in forza della documentazione agli atti ed alle dichiarazioni "confessorie del prevenuto, il quale, aveva ammesso di aver falsificato le certificazioni mediche dd. 29.11.2010 e 26.5.2011 apponendo sulle copie delle stesse, le altre date, apparenti.

Pertanto, nei comportamenti sopra esaminati dell'imputato, si ravvisano tutti gli estremi oggettivi e soggettivi dei reati contestati.

Va, inoltre, ritenuta la continuazione tra tutti i reati qui accertati evincendosi dalla stretta connessione logica e cronologica tra i fatti, l'identità di disegno criminoso.

In considerazione della totale respicenza, desunta dalla sua leale condotta processuale, connotata anche dall'avvenuto risarcimento integrale dei danni arrecati alla P.A.T., al prevenuto, anche per la sua sostanziale incensuratezza (cfr.: foglio n. 1 processo), sono concedibili le attenuanti generiche.

Alla luce dei criteri valutativi enunciati dall'art. 133 c.p. e, segnatamente, tenuto conto della rilevante gravità dei fatti, sia per la molteplicità degli episodi accertati che dimostrano un modus operandi consolidato, con le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata e sussistente recidiva e tenuto conto del rito, la pena equa alla quale l'imputato GALLI deve essere condannato, ritenuta la continuazione, è stabilita, in mesi otto di reclusione e Euro 400,00 di multa (P.B. = 1 anno di reclusione e Euro 312,00 per il reato di cui all'art. 55 quinquies D.L.vo n.

165/01 perché più grave + l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. per la continuazione con gli episodi di cui al capo 1) = Euro 24,00 di multa per ciascuno dei dodici certificati falsi = Euro 288 di multa, quindi, complessivamente = 1 anno di reclusione e Euro 600,00 di multa - 1/3 ex art. 442 c.p.p.).

Alla condanna consegue, come per legge, quella al pagamento solidale delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 535 c.p.p.

In forza dell'avvenuto risarcimento ed in presenza di tutti i presupposti di legge e, segnatamente, della prognosi favorevole desunta dalle buone condizioni socio lavorative, la pena sospesa può essere ancora sospesa ex art. 163 ult. c. c.p.

Il carattere problematico degli argomenti trattati, impone l'assegnazione del termine di giorni novanta per il deposito delle motivazioni.

Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che "In tema di stesura della motivazioni della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine più lungo di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p., ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità delle motivazione".

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole dei reati ascritti riuniti in continuazione e con le att. gen. equivalenti alla recidiva e tenuto conti del rito, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e Euro 400,00 di multa, oltre alle spese. Pena sospesa ex art. 163 ult. c. c.p.

Ai sensi dell'art. 544 3 comma c.p.p. assegna giorni 90 per il deposito.

Così deciso in Trento il 15 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2017.